



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto
al n. **/20 R.G.** e promosso

da

nato a Vitoria (Brasile) il

elettivamente domiciliato in Milano, via n. , presso lo studio dell'avv. Michele
Spadaro che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

convenuto/opposto

Oggetto: ricorso avverso diniego protezione umanitaria emesso dal Questore di
Milano

In Fatto

Con ricorso "ex art. 5 comma 6. D.lgs. 286/1998" depositato il 27 dicembre 2017
ha impugnato il "silenzio inadempimento o silenzio
diniego" del Questore della Provincia di Milano in quanto la sua istanza di rilascio
di un permesso di soggiorno per motivi umanitari era rimasta senza risposta da
parte della competente autorità.

E' stato quindi instaurato il contraddittorio con il Ministero dell'Interno nelle
forme di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c..

PDF Eraser Free

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e dando atto che, nelle more, il Questore aveva negato, con atto del 10 aprile 2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sicché non vi era più controversia sulla questione del silenzio – rigetto o silenzio – inadempimento.

Sentite le parti, con provvedimento del 24 maggio 2018, il giudice ha invitato le parti a prendere posizione sul fatto che la domanda di protezione presentata dal ricorrente sembrava rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del decreto legge n.13/2017 sicché appariva opportuno rimettere la decisione al Collegio, ex art. 3 comma 4 del decreto citato.

Nel termine assegnato la sola parte ricorrente ha depositato una nota difensiva.

All'esito il Giudice (aggiornata la camera di consiglio del 13 giugno) ha riferito al Collegio in data 10 luglio 2018.

In diritto

La domanda di riconoscimento della protezione umanitaria presentata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile.

Il sig. PUPPIN, cittadino brasiliano, è presente in Italia in modo irregolare a partire dal 2009.

Durante la sua permanenza avrebbe tentato (ma è pacifico che nessun procedimento è stato in tal senso avviato) di far valere le proprie ascendenze italiane allo scopo di ottenere la regolarizzazione.

Dopo la fine di una relazione con una donna in Italia aveva ripreso contatti con la famiglia in Brasile per valutare la possibilità di rientrare, ipotesi scartata in accordo con la madre in quanto *“alcune persone lo avevano cercato varie volte con cattive intenzioni”*.

Nel 2010 aveva iniziato una convivenza more uxorio con una cittadina extra comunitaria regolarmente soggiornante dalla quale, nel 2011, ha avuto una figlia. Dopo la fine di questa relazione aveva iniziato un'altra relazione con una cittadina italiana.

La domanda, ex art. 31 Testo Unico Immigrazione, finalizzata a ottenere una speciale autorizzazione a risiedere in Italia in quanto padre di una minore regolarmente soggiornante sul territorio, non era stata ancora decisa dal competente Tribunale per i Minorenni.

Nel frattempo il ricorrente era stato attinto da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 15 novembre 2017 (dopo due altri precedenti provvedimenti dello stesso tenore risalenti al 2012 e al 2016), che era stato impugnato, con udienza fissata dal Giudice di Pace al 17 dicembre 2017 (v. documenti 7 e 8).

In tale situazione aveva presentato (anche) istanza di permesso di soggiorno per motivi umanitari al Questore di Milano sulla base di un memoriale riassuntivo della sua vita personale comprensiva, per quanto qui di rilievo, delle ragioni che lo avevano spinto a lasciare il Brasile costituite dall'esistenza di minacce di morte a suo carico dovute, secondo quanto indicato al punto 2 del ricorso al fatto che a Villa Velha, città dove abitava, *“vi erano bande rivali, che spesso si affrontavano minacciandosi reciprocamente”* e lui stesso si era trovato coinvolto personalmente in questi scontri.

Come esposto in precedenza questa istanza non è stata immediatamente riscontrata dalla Questura, con conseguente impugnazione da parte del ricorrente, del “silenzio” dell'amministrazione.

PDF Eraser Free

Tuttavia, come esposto dal Ministero dell'Interno, nelle more il Questore di Milano ha emesso il provvedimento conclusivo con cui ha, nella sostanza, rigettato l'istanza con la seguente motivazione: *“in relazione alla richiesta presentata il 24 novembre 2017 si fa presente che le problematiche rappresentate non possono essere tenute in considerazione da questo ufficio”*.

Ad avviso del Ministero il ricorrente non ha diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, come correttamente valutato dal Questore.

Il sig. _____ ha insistito nelle proprie istanze anche dopo avere avuto notizia del diniego nel merito della sua domanda.

La parte ricorrente, nel termine assegnato dal Giudice, in ordine al fatto che la sua domanda poteva essere qualificata come domanda di protezione internazionale ha negato tale possibilità sottolineando che il sig. _____ aveva deciso di rivolgersi direttamente al Questore, sulla base del disposto dell'art. 6 comma 6 Testo Unico Immigrazione, senza attivare la procedura avanti alla Commissione Territoriale e precisando che le problematiche nel Paese di origine avevano valenza *“meramente storica”*.

Conseguentemente non vi sarebbe competenza della sezione specializzata a conoscere dell'impugnazione, essendo invece la controversia di competenza del Tribunale ordinario che dovrebbe decidere in composizione monocratica.

Si deve anzitutto dare atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione del *“silenzio – rigetto”* o *“silenzio – inadempimento”* in quanto, nelle more, il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E' invece pacifico che il ricorrente ha interesse a ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego pur notificatogli successivamente all'instaurazione del presente procedimento.

Ritiene il Tribunale che la presente controversia sia riconducibile, in linea generale, all'ipotesi contemplata dall'art.3 comma 1 lettera c) del decreto n. 13/2017 dato che il ricorrente chiede di non essere respinto verso il Paese di origine per una serie di ragioni, compresa l'esistenza di una situazione di minaccia individuale che gli aveva impedito di fare ritorno in Brasile qualche anno fa.

Il sistema normativo italiano prevede tuttavia che la domanda di *“protezione”* o di *“asilo”* debba essere presentata da chi ne ha interesse alla Commissione Territoriale per il diritto d'asilo tramite la Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.

In caso di rigetto il richiedente può presentare impugnazione al Tribunale ex art. 3 comma 1 lettera c) decreto legge n.13/2017 che su queste controversie decide con il rito camerale *“speciale”* di cui all'art. 35 bis decreto legislativo n.25/2008 (e successive modifiche) in composizione collegiale (art. 3 comma 4 bis decreto legge n.13/2017).

Non è prevista alcuna discrezionalità per il cittadino straniero (o apolide) irregolare di scegliere l'autorità competente a decidere sulla sua richiesta di *“non refoulement”* e, infatti, il Questore di Milano, con il provvedimento impugnato, non ha esaminato nel merito l'istanza, avendo invece dichiarato di non poterla prendere *“in considerazione”*.

Si deve infatti osservare che le ragioni di merito per le quali ad avviso del Ministero il sig. _____ non sarebbe meritevole di protezione umanitaria non sono contenute nel provvedimento impugnato ma sono state allegate dalla parte resistente soltanto nella comparsa di risposta.

PDF Eraser Free

Da ciò deriva che, se è vero che la domanda del sig. _____ non può che essere valutata in sede di impugnazione dalla sezione specializzata in composizione collegiale, è anche vero che nel caso in esame si tratta di domanda che il collegio non può che dichiarare inammissibile.

Infatti il ricorrente ha impugnato, con richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, un provvedimento emesso da una autorità non competente, per legge, ad esaminare la sua domanda di protezione.

Né, attraverso l'impugnazione del provvedimento del Questore, il Tribunale può essere chiamato ad esaminare nel merito la richiesta del ricorrente posto che il diniego del Questore in questa sede impugnato non rientra nella tipologia di provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), nonostante il ricorrente abbia in effetti fatto valere il diritto al "non refoulement".

Inoltre la controversia non rientra neppure nella diversa ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) posto che la norma disciplina la diversa ipotesi in cui la C.T., correttamente investita della domanda di protezione, riconosca ex art. 32 comma 3 decreto legislativo n.25/2008 il solo diritto alla protezione umanitaria e sorga controversia in sede di diniego, revoca o rinnovo del corrispondente permesso da parte del Questore.

In conclusione la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, presentata dal ricorrente dopo il diniego emesso da autorità non competente all'esame della sua domanda di asilo, deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese

Le spese, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c. cui non vi sono qui ragioni per derogare, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico del ricorrente.

Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, difficoltà bassa) e degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell'opera prestata si liquidano per il presente grado:

fase di studio €810;

fase introduttiva €574;

nulla per la fase istruttoria mancando le attività di cui all'art.5 comma 5 lettera c) D.M. n.55/2014;

fase decisoria €200 tenuto conto della semplificazione del rito che non prevede lo scambio di scritti difensivi finali;

e così in totale €1.584, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Gratuito patrocinio

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- Dichiarò inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proposta da [redacted] nato a Vitoria (Brasile) con impugnazione del provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 10 aprile 2018;
- Dichiarò tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero resistente le spese di lite liquidate in €1.584, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 luglio 2018

Il Giudice estensore
Maria Cristina Contini

Il Presidente
Dr. Laura Tragni